CAMERA DEI DEPUTATI N. 3224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

DE PONTI, ARIOSTO, PARRI, CATELLANI, SEGNANA, ZUGNO

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 agosto 1974 (*Stampato n. 1669*)

Aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicabile a determinati soggetti

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 agosto 1974

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Agli effetti del secondo comma dell'articolo 7 e del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si considerano enti finanziari indipendentemente dal requisito indicato alla lettera *c*) dell'articolo 154 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e tale requisito non è richiesto ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 155 dello stesso testo unico.